

TITOLO SETTIMO.

P I L O T I.

Que' Sudditi, che in avvenire vorranno esser ammessi in figura di Piloti al servizio dei Veneti Legni Mercantili, dovranno far apparire evidentemente dinanzi ai Provveditori all' Armar, coll' intervento del Maestro di Nautica, e di due provetti Capitanj, o Piloti scelti dal Magistrato predetto, quali viaggi abbiano fatto, per quanto tempo, e in qual grado abbiano esercitato la professione della Marina, e rispondere a que' quesiti, che tanto in linea di pratica, che di teorica, gli verranno fatti dal suddetto Maestro di Nautica alla presenza de' medesimi due Capitanj, o Piloti; i quali tutti e tre dovranno, quando ne siano persuasi, estendere una Fede giurata della riconosciuta loro capacità, da esser questa custodita appresso il Magistrato suddetto, e senza della quale non potrà alcuno esser ammesso, nè esercitare la profession di Piloto: che se o tutti, o alcun de' tre Professori suddetti non fossero persuasi di rilasciare la detta Fede, dovranno porre in iscritto, e con giuramento i motivi della lor dissuasione.

E poichè potrebbe succedere, che fosse necessario di avere un qualche Piloto forastiere per que' viaggi particolarmente, de' quali i Sudditi non avessero tutte le pratiche cogni-